

ASSOCIAZIONE TOSCANA-CINA INSIEME

Art. 1 - Costituzione, sede, denominazione e durata

È costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata

"TOSCANA-CINA INSIEME"

con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n.33

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio di Presidenza, sedi operative e centri in Italia ed all'estero.

Non viene fissato alcun limite alla durata dell'Associazione.

Art. 2 - Scopi

"TOSCANA-CINA INSIEME" è una libera associazione che si propone di contribuire a sviluppare la conoscenza e l'importanza della Toscana come regione con una lunga storia ed esperienza di relazioni con la Repubblica Popolare Cinese, grazie alla presenza di una vasta comunità di suoi cittadini immigrati che si intende valorizzare con il contributo in particolare dei giovani di seconda generazione, al fine di promuovere la cooperazione bilaterale sul piano culturale, sociale ed economico.

A questo scopo l'Associazione si prefigge di:

- a) promuovere l'incontro e la collaborazione tra giovani toscani e cinesi, laureati o impegnati negli studi universitari e medi superiori, per una crescente integrazione delle rispettive comunità in Toscana e in Cina;
- b) organizzare stage, visite e scambi in Italia e in Cina;
- c) organizzare incontri, convegni, seminari, corsi, e pubblicare e diffondere libri, opuscoli, newsletter su temi di interesse per l'associazione;
- d) designare propri rappresentanti presso tutti gli Enti, Organizzazioni e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
- e) svolgere ogni altro tipo di attività ed iniziativa funzionale al miglior perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 3 - Rapporti con altre organizzazioni.

L'Associazione può istituire rapporti, accordi e convenzioni con enti e organizzazioni allo scopo di perseguire i propri scopi con la garanzia del perseguimento di livelli di eccellenza nelle attività svolte. L'Associazione può altresì promuovere e/o costituire organismi, enti e società come strumento per il raggiungimento degli scopi associativi ed assumere partecipazioni in qualsiasi altro ente, organismo e società avente scopi compatibili con quelli dell'Associazione.

Art. 4 - Patrimonio.

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- dal contributo iniziale dei Soci fondatori;
- dalle quote associative annuali;
- dai redditi dei beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e dai contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni, fondazioni nonché dalla raccolta pubblica di fondi. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio;
- da donazioni, legati e lasciti.

Art. 5 - **Soci.**

L'adesione all'Associazione è volontaria.

I Soci si dividono in:

- **Soci Fondatori:** si considerano tali le persone fisiche, le associazioni, le fondazioni, le Università, gli Enti Locali, le società e gli altri Enti, pubblici o privati, ovunque residenti, intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione, ovvero che vi avranno aderito nei sei mesi successivi;
- **Soci Ordinari:** si considerano tali le persone fisiche, le associazioni, le fondazioni, le Università, gli Enti Locali, le società e gli altri Enti, pubblici o privati, ovunque residenti, che aderiscono all'Associazione condividendone le finalità, previa presentazione di apposita domanda scritta secondo le modalità e i termini contenuti nel presente statuto;
- **Soci Sostenitori:** si considerano tali le persone fisiche, le associazioni, le fondazioni, le Università, gli Enti Locali, le società e gli altri Enti, pubblici o privati, ovunque residenti, che siano in grado di sostenere le attività dell'Associazione ed il perseguimento dei suoi scopi mediante il pagamento di una quota annuale minima fissata dal Consiglio di Presidenza, a prescindere da ulteriori eventuali contributi a beneficio dell'Associazione.

Art. 6 - **Ammissione.**

I Soci Ordinari ed i Soci Sostenitori devono presentare per iscritto domanda di ammissione all'Associazione, dichiarando di conoscere e di condividere pienamente le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno un Socio e deve essere indirizzata al Consiglio di Presidenza che procede a verificare la rispondenza dei requisiti del candidato con il dettato dell'articolo 5.

La qualità di Socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Presidenza. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Art. 7 - **Quota associativa.**

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale che è fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza. La quota dell'anno associativo, che si conclude il 31 dicembre, deve essere versata entro il 31 gennaio del medesimo anno. Il mancato rispetto di questo adempimento comporta la temporanea sospensione dei diritti associativi (compreso il diritto di voto in Assemblea), fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 in tema di decadenza dei soci morosi.

La quota o il contributo associativo non sono in alcun modo ripetibili né sono trasmissibili.

Nella determinazione della quota annuale il Consiglio di Presidenza provvederà ad articolare la medesima su tre distinti livelli con importi graduati secondo le seguenti categorie:

- persone fisiche di età non superiore a 26 anni (categoria juniores);
- persone fisiche di età superiore a 26 anni (categoria seniores);
- enti privati e pubblici, società, associazioni e fondazioni (categoria istituzionali).

Art. 8 - **Decadenza.**

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni, per perdita delle condizioni di affiliazione, per morosità o per grave incompatibilità con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea. Decadono per morosità i Soci che non hanno pagato per due anni consecutivi, alla data del 30 settembre, la quota dell'anno in corso e dei due anni precedenti. I Soci decaduti per morosità possono essere riammessi, previa presentazione di domanda di riammissione e pagamento degli arretrati. La data di riammissione nella qualifica di Socio è stabilita caso per caso dal Consiglio di Presidenza.

Art. 9 - **Organi sociali.**

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Presidenza;
- Presidente;
- Segretario Generale;
- Revisore dei conti.

Art. 10- Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento delle quote associative ed è presieduta dal Presidente.

I Soci, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza, o sia richiesto da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Presidenza ed inoltre nomina il Revisore dei Conti, approva il bilancio e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, spedita almeno quindici giorni prima all'indirizzo di ciascun Socio e al Revisore dei conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro anziano del Consiglio di Presidenza ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare che questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni.

Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, di sua fiducia, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Le assemblee, ove precisato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza, tra la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell'avviso di convocazione.

Per la validità delle assemblee in videoconferenza o teleconferenza è necessario:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al segretario dell'Assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della Assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 11 - Deleghe, validità della convocazione e delibere dell'Assemblea.

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio persona fisica, che non sia membro del Consiglio di Presidenza o Revisore. Ciascun socio non può avere più di cinque deleghe. L'Assemblea è da ritenersi validamente costituita in prima convocazione con l'intervento (anche per delega) della metà dei soci più uno e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati salvo quanto previsto per la nomina delle cariche sociali ove si procederà a maggioranza relativa di voti. Per le assemblee chiamate a deliberare modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, valgono i particolari quorum costitutivi e deliberativi di cui agli articoli 17 e 18.

Art. 12 - Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è composto da sette a undici Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci previa determinazione del loro numero.

I componenti del Consiglio, sempre in numero dispari, sono eletti col suffragio della maggioranza relativa dei votanti con le seguenti modalità:

- nel caso il Consiglio sia composto da sette membri tre Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Fondatori, due Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Ordinari, due Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Sostenitori;
- nel caso il Consiglio sia composto da nove membri quattro Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Fondatori, tre Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Ordinari e due Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Sostenitori;
- nel caso il Consiglio sia composto da undici membri cinque Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Fondatori, tre Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Ordinari e tre Consiglieri sono eletti su di una lista presentata dai Soci Sostenitori.

Il mandato dei componenti il Consiglio è triennale e può essere rinnovato solo una volta, dopo la quale è necessario un periodo di tre anni per poter essere rieletto.

Nella prima riunione il Consiglio provvede alla nomina, al proprio interno, del Presidente e del Segretario Generale.

In deroga a quanto sopra stabilito il primo Consiglio di Presidenza è composto da tre a cinque Consiglieri, eletti dai soci fondatori in sede di atto costitutivo, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato che potrà anche essere inferiore al triennio. In caso la durata del primo mandato sia inferiore al triennio, il mandato dei componenti il primo Consiglio di Presidenza, in deroga a quanto sopra stabilito, potrà essere rinnovato sino a due volte.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme ai Consiglieri già in carica all'atto della loro nomina.

Le elezioni dei membri del Consiglio devono essere indette almeno quattro mesi prima della chiusura dell'ultimo esercizio del triennio.

triennio di carica del Consiglio uscente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera o fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono ridotti a discrezione del Presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio di Presidenza e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.

Il Presidente è assistito dal Segretario Generale.

Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca colui che presiede l'adunanza.

Il Consiglio di Presidenza, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza tra la Sede ed i luoghi audio/video collegati.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza riunito in videoconferenza o teleconferenza è necessario:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che a tutti i partecipanti sia consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno constare da processi verbali i quali, redatti dal segretario, vengano trascritti nel libro delle adunanze del consiglio stesso e firmati dal Presidente e dal segretario. Gli estratti di queste deliberazioni, certificati e firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, fanno prova in giudizio o dovunque occorra produrli. Tutti gli incarichi di componente il Consiglio di Presidenza, Presidente, Segretario Generale e di Revisore dei conti sono gratuiti, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per doveri d'ufficio nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Art. 13- Funzioni del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza provvede:

- all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Segretario Generale col suffragio della maggioranza relativa dei votanti;
- a definire le linee guida dell'Associazione;
- a deliberare sulle spese dell'Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima;
- a presentare all'Assemblea dei soci una relazione annuale sulle attività dell'Associazione;
- a redigere annualmente il bilancio dell'Associazione;
- a deliberare sulle proposte di nomina di nuovi soci;
- a curare l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea;
- a nominare responsabili e/o istituire commissioni composte dai soci per la gestione, il coordinamento o l'approfondimento di questioni relative alla vita dell'Associazione. Al Consiglio di Presidenza spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo quindi il Consiglio di Presidenza potrà, tra l'altro, acquistare, vendere e permutare, ipotecare, gestire immobili ovunque siti, accettare o ricusare lasciti o donazioni a favore dell'Associazione, aprire o chiudere conti correnti postali o

bancari.

Il Consiglio di Presidenza potrà delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri che assumeranno la qualifica di Consiglieri delegati.

Art. 14 - Presidente e Segretario Generale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea dei Soci. Vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procure e di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente, adempie le sue funzioni il membro anziano del Consiglio di Presidenza.

Il Segretario Generale coordina l'attività dell'Associazione, provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio, ha facoltà di firmare per l'ordinaria gestione.

Art. 15 - Revisore.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. Possono essere Revisori anche non soci. Il mandato del Revisore è triennale e può essere rinnovato solo una volta. Egli esercita il controllo sull'amministrazione dell'associazione, può effettuare in ogni momento ispezioni ai beni ed ai documenti amministrativi, e deve predisporre la relazione da allegare al bilancio. Il Revisore può partecipare al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Art. 16 - Bilancio e utili.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sarà cura del Consiglio di Presidenza redigere il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale.

E' fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'associazione, a meno che non sia imposto per legge o sia consentito normativamente a favore di altre associazioni o strutture che facciano parte o siano collegate all'Associazione e, comunque, per attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 17 - Modifiche statutarie.

La modifica dello Statuto può essere proposta dal Consiglio di Presidenza o da almeno un terzo dei soci.

La proposta di modifica è sottoposta all'Assemblea e risulta approvata se vota a favore la maggioranza assoluta dei soci. Se in prima convocazione non è presente la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione la proposta risulta approvata se votano a favore almeno due terzi dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci; se in prima convocazione non sono presenti almeno i tre quarti dei soci, in seconda convocazione la proposta risulta approvata se votano a favore almeno tre quarti dei soci presenti.

Art. 18 - Scioglimento ed estinzione.

Per lo scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di legge per le associazioni riconosciute. In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.